



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA BENI MOBILI

Art. 1 – Riferimento al contratto di fornitura – Lingua

I contratti di fornitura di ICI Caldaie spa (d'ora innanzi solo ICI) sono formalizzati conformemente alle presenti condizioni, che si considerano accettate dal Fornitore (in tal modo viene convenzionalmente denominata l'impresa destinataria dell'ordine di ICI) ai sensi dell'art. 1341.1° comma del codice civile. Dette condizioni formano un tutt'uno con le condizioni particolari del contratto contestualmente firmate. Le condizioni contenute nell'offerta inviata dal fornitore anteriormente al contratto relativo alle presenti condizioni sono da ritenersi superate ed assorbite dal medesimo contratto, salvo che alle prime si faccia, in tutto o in parte, espressamente riferimento per iscritto nel contratto.

Il testo autentico dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le parti è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che gli stessi possano essere tradotti in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l'unica versione di tali documenti valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.

Art. 2 – Oneri a carico del Fornitore

La fornitura oggetto del contratto dovrà rispondere nel suo complesso ed in ogni singola parte, a tutte le norme vigenti in materia sui beni forniti al momento della consegna dei medesimi, nonché alle altre eventuali norme indicate o richiamate in contratto.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione della fornitura devono intendersi a completo carico del Fornitore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti a carico di ICI. L'enunciazione degli obblighi ed oneri del fornitore è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che ove si rendesse necessario da parte del Fornitore affrontare obblighi ed oneri non indicati nei suddetti documenti, ma necessari per la puntuale esecuzione del contratto medesimo, tali oneri saranno a completo carico del Fornitore.

I prodotti consegnati dovranno rispettare, nella loro realizzazione, stato finale e consegna, tutti i requisiti in materia di sicurezza, sul lavoro e non, ed ambientale stabiliti nelle condizioni particolari del contratto - a cui sono riferite le presenti condizioni generali - e negli altri documenti ivi richiamati, nonché della normativa in materia di sicurezza, relativa a quanto fornito, vigente al momento dell'esecuzione della fornitura. ICI si rivarrà nei confronti del Fornitore in caso di richieste di risarcimento o di sanzioni comminate da enti pubblici per inadempimento delle norme di sicurezza ed ambientale. Il Fornitore si assume la responsabilità per i danni causati a persone, beni, impianti ed attrezzature, installazioni, prodotti lavorati semi lavorati o immagazzinati, di pertinenza di ICI o di terzi, derivanti da negligenza o colpa in relazione alla corretta e completa esecuzione della fornitura e si obbliga a risarcire ICI per qualunque danno subito o spesa sostenuta a causa dei suddetti danni e a tenere ICI manlevata ed indenne in caso di pretese di terzi per danni o spese dagli stessi subiti.

Il Fornitore è obbligato a rispettare la regolarità retributiva e contributiva per i propri addetti.

Art. 3 – Riservatezza

Il Fornitore si obbliga a mantenere il più stretto riserbo su ogni informazione confidenziale relativa ad ICI, della quale dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. Per informazioni confidenziali si intendono tutti i dati, le informazioni le conoscenze, di natura non pubblica, comunque raccolti, elaborati e sviluppati, scritti o orali riferiti ad una delle parti, scambiati tra le medesime o di cui le medesime siano venute a conoscenza in occasione dei reciproci contatti, comprese le informazioni relative all'oggetto del contratto e tutte le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi delle parti al sensi del contratto stesso nonché compresi tutti i documenti forniti da ICI per gli adempimenti necessari alla fornitura ed all'uso dei beni forniti.

La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del contratto, per un tempo di 5 anni dal termine dell'esecuzione contrattuale.

Art. 4 – Consegna dei beni – Penali per ritardo

I beni oggetto della fornitura dovranno essere opportunamente imballati ed approntati per la spedizione secondo la tecnica più aggiornata e con quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano. Il Fornitore dovrà anche tener conto, all'atto dell'imballaggio, di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici, il Fornitore curerà, a proprie spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, entro i limiti di propria fornitura, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto e il carico di quanto fa parte della fornitura, nonché il trasporto e lo scarico dei materiali fino alla sede di ICI, ove vengono eseguite le consegne (salvo diverso accordo scritto fra le parti).

La consegna dei beni ad ICI non costituisce accettazione di tali beni.

ICI riconoscerà valide esclusivamente le quantità risultanti dai controlli effettuati da propri addetti e si riserva di reclamare la difformità tra le quantità dichiarate nel DDT, (Documento di Trasporto) e quelle effettivamente pervenute entro 60 giorni dalla data della consegna.

Sui termini di consegna completa della fornitura, di cui sopra, se non espressamente dichiarati tassativi, potrà essere concessa una tolleranza pari al 2% del tempo stabilito per la consegna. Trascorso inutilmente tale termine, ICI applicherà una penale pari al 2% sul prezzo complessivo della fornitura per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza massima del 20% del medesimo prezzo, fatti salvi comunque una diversa percentuale e concorrenza massima indicata nelle condizioni specifiche, il diritto – in ogni caso – al risarcimento dei maggiori danni e la facoltà di ICI di risolvere il contratto per colpa del Fornitore.

Art. 5 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, ICI potrà risolvere il contratto al verificarsi del seguenti specifici inadempimenti:

- a) cessazione di attività da parte del Fornitore;

ICI CALDAIE S.p.A.

Via G. Pascoli, 38 - Frazione Campagnola
37059 Zevio (VR) Telefono +39 045 8738511
Fax +39 045 8731148 - info@icicaldaie.com
Partita Iva IT 00227490232

I dati personali sono trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR (UE) 679/2016. L'informazione completa nel sito www.icicaldaie.com

Personal data are processed in accordance with the GDPR (UE) 679/2016. Complete information on www.icicaldaie.com

Company certified according to
ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

icicaldaie.com



- b) ritardo nella consegna superiore a 15 gg.;
- c) perdita della licenza o dei diritti di cui al successivo articolo;
- d) in caso di concordato preventivo e fallimento;
- e) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza secondo quanto disciplinato nel precedente art. 3;

ICI comunicherà per iscritto la propria intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa che avrà effetto al momento della ricezione da parte del Fornitore.

Art. 6 – Proprietà industriale e commerciale

Il Fornitore si impegna a tenere ICI sollevata ed indenne in ogni tempo contro ogni e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi od altri diritti di proprietà industriale, concernenti le forniture, (materiali, procedimenti ed mezzi tutti utilizzati nell'adempimento dell'ordine con l'obbligo di ottenere a propria cura e spese la cessione di licenze o le autorizzazioni necessarie, come pure di sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto nell'accettare l'ordine). Il Fornitore si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, salvo sempre il diritto di ICI di esigere dal Fornitore il risarcimento dei danni e delle spese che ICI fosse stata costretta a sostenere per tali motivi.

Quelle parti della fornitura per cui fosse imposta ad ICI la sostituzione o modifica a seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, dovranno essere al più presto sostituite o modificate a salvaguardia della completa fornitura, mantenendo le caratteristiche di funzionamento e le relative garanzie, fermo il risarcimento dei danni subiti da ICI.

Art. 7 – Accettazione e proprietà dei beni – Garanzie e collaudi

ICI si riserva la facoltà di verificare, ad ogni consegna di materiale, anche ripartita in più lotti, prima dell'accettazione della fornitura, la conformità di essa a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche ed alla documentazione indicata o richiamata nelle condizioni specifiche di fornitura. Laddove non sussistano espresse prescrizioni tecniche, il Fornitore è tenuto a far eseguire, prima della consegna, le verifiche ed i collaudi comunque prescritti per legge o necessari per il buon esito della fornitura. Il Fornitore è tenuto a consegnare la documentazione attestante il relativo esito favorevole, su semplice richiesta di ICI.

In caso di fornitura di impianti o macchinari, è essenziale che le loro caratteristiche tecniche, di ideazione, di proporzione e forma e di funzionamento, di rendimenti e consumi, corrispondano alle descrizioni e specifiche riportate, richiamate o supposte nelle condizioni specifiche di fornitura, nonché alle prescrizioni delle norme vigenti in materia.

I beni dovranno conservare, per un periodo di garanzia minimo di 24 mesi, tutte le medesime caratteristiche, fatto salvo un periodo maggiore di garanzia indicato nelle condizioni specifiche di fornitura.

In deroga all'art. 1495 del codice civile (laddove debba applicarsi la disciplina sulla vendita), eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura inidonea all'uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono ad ICI la facoltà di risolvere il contratto, ove denunciati al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta. In tali casi ICI potrà addebitare al Fornitore, oltre ai danni diretti ed indiretti subiti, compresi i costi e le spese derivanti dalla consegna e dallo stoccaggio della merce difettosa.

In caso di vizi o difformità di minore entità, ma comunque tali da non pregiudicare la destinazione della fornitura, ICI avrà diritto di chiedere l'eliminazione degli stessi, a cura e spese del Fornitore, o la riduzione del corrispettivo, fermi i 60 giorni di tempo per la denuncia di vizi o difformità dalla scoperta ed il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti.

In ogni caso comunque, il Fornitore provvederà alla rimozione e/o distruzione del materiale respinto entro 15 giorni dalla relativa richiesta di ICI. In caso contrario, ICI avrà pieno titolo di intervenire in tal senso, con mezzi propri o di terzi addebitando le relative spese al Fornitore.

Art. 8 – Termini di pagamento – invariabilità dei prezzi

I corrispettivi sono liquidati con le scadenze concordate nelle condizioni economiche del contratto, da intendersi sempre alla fine del mese relativo alla scadenza, dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore, mediante bonifico bancario. Eventuali diversi strumenti di pagamento (ad es. r.i.ba.) dovranno essere indicati nelle medesime condizioni economiche del contratto.

Il Fornitore, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto a trasmettere ad ICI gli estremi del conto corrente bancario (Indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. Il Fornitore è tenuto all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo.

Il pagamento dei corrispettivi non implica accettazione dei beni da parte di ICI in termini di condizioni di conformità, qualità, quantità, corrispettivo e non significa che ICI rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle condizioni contrattuali o dalla legislazione applicabile.

I prezzi contrattuali rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, senza previsione di facoltà di revisione prezzi.

Art. 9 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di fornitura a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 10 – Compensazione convenzionale

Qualora ICI dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base delle pattuizioni contrattuali, il Fornitore autorizza ICI ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti da ICI allo stesso Fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore di ICI.

ICI CALDAIE S.p.A.

Via G. Pascoli, 38 - Frazione Campagnola
37059 Zevio (VR) Telefono +39 045 8738511
Fax +39 045 8731148 - info@icaldaie.com
Partita Iva IT 00227490232

I dati personali sono trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR (UE) 679/2016. L'informazione completa nel sito www.icaldaie.com

Personal data are processed in accordance with the GDPR (UE) 679/2016. Complete information on www.icaldaie.com

**Company certified according to
ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001**

icaldaie.com



Art. 11 – Legislazione e clausola compromissoria

La legislazione vigente è quella italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, la vertenza verrà risolta attraverso un procedimento per arbitrato rituale, secondo le regole ed i termini indicati nel codice di procedura civile. Sede dell'arbitrato sarà Verona.

Art. 12 – Privacy

Il Fornitore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al DLgs. n. 196 del 30/06/2003.

Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l'accesso a dati personali dei quali ICI è titolare del trattamento, verrà effettuata la "nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) e art. 29 del citato DLgs. n. 196/2003 e il Fornitore avrà l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali connessi all'oggetto della fornitura.

Verona, lì

Il Fornitore
Timbro e firma

ICI CALDAIE SPA
Timbro e firma

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 del codice civile il Fornitore dichiara di approvare espressamente e specificamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni generali di contratto di fornitura beni:

1 "Riferimento al contratto di fornitura – Lingua"; 2 "Oneri a carico del Fornitore"; 3 "Riservatezza"; 4 "Consegna dei beni - Penali per ritardo"; 5 "Clausola risolutiva espressa"; 6 "Proprietà industriale e commerciale"; 7 "Accettazione e proprietà dei beni - Garanzie e collaudi"; 8 "Termini di pagamento – invariabilità dei prezzi"; 9 "Divieto di cessione del contratto"; 10 "Compensazione convenzionale"; 11 "Legislazione e Clausola compromissoria".

Il Fornitore
Timbro e firma

ICI CALDAIE S.p.A.

Via G. Pascoli, 38 - Frazione Campagnola
37059 Zevio (VR) Telefono +39 045 8738511
Fax +39 045 8731148 - info@icaldaie.com
Partita Iva IT 00227490232

I dati personali sono trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR (UE) 679/2016. L'informativa completa nel sito www.icaldaie.com

Personal data are processed in accordance with the GDPR (UE) 679/2016. Complete information on www.icaldaie.com

**Company certified according to
ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001**

icaldaie.com